

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello – relata di notifica - p.c.t.

In tema di impugnazione, incombe sulla parte cui sia stato notificato l'atto di impugnazione entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., qualora eccepisca la necessità dell'osservanza del termine breve e l'avvenuto superamento del medesimo, l'onere di provarne il momento di decorrenza, a tal fine producendo copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione nonchè - in caso di notificazione a mezzo posta dell'avviso di ricevimento della raccomandata, che non ammette equipollenti, con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti determina l'inesistenza della notifica della sentenza, impedendo il decorso del termine breve di impugnazione.

In particolare, se è vero che è onere dell'impugnante dare la prova della tempestività dell'impugnazione, tuttavia, a norma dell'art. 2697 c.c., la parte che nell'impugnazione di una sentenza intenda avvalersi del termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. ha solo l'onere di dimostrare - attraverso la produzione della sentenza munita della certificazione della sua pubblicazione - che questa è avvenuta entro l'anno precedente l'atto impugnatorio e non anche che la sentenza stessa non le sia stata notificata (prova negativa impossibile, non prevedendo il sistema processuale l'annotazione, sull'originale della sentenza, della sua notificazione, ma solo - all'art. 123 disp. att.

c.p.c. - della sua eventuale impugnazione; cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7761 del 05/04/2011).

Tuttavia, i principi in precedenza riportati devono essere adattati al nuovo processo civile telematico, in virtù del quale la relata di notifica è sostituita dalla ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario.

Cassazione civile Sez. II, ordinanza del 12-06-2018, n. 15339

...omissis...

1. Con l'unico, articolato motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 327, 345 e 702 quater c.p.c. e art. 2697 c.c. (con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la corte d'appello dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione sulla base di documentazione irrilevante a tal fine, tardivamente prodotta ed irritualmente presa in esame in violazione anche del generale principio del contraddittorio.

In particolare, la ricorrente sostiene che la corte territoriale non avrebbe considerato che la certificazione di cancelleria era stata prodotta dalla controparte solo con la comparsa conclusionale e che si trattava di un mero documento equipollente alla comunicazione, da parte della cancelleria, dell'ordinanza emessa all'esito del procedimento sommario (e non già della copia autentica del provvedimento impugnato con la relata di avvenuta notificazione).

1.1. Il motivo è infondato.

In tema di impugnazione, incombe sulla parte cui sia stato notificato l'atto di impugnazione entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., qualora eccepisca la necessità dell'osservanza del termine breve e l'avvenuto superamento del medesimo, l'onere di provarne il momento di decorrenza, a tal fine producendo copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione nonché - in caso di notificazione a mezzo posta dell'avviso di ricevimento della raccomandata, che non ammette equipollenti, con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti determina l'inesistenza della notifica della sentenza, impedendo il decorso del termine breve di impugnazione (Sez. 6 3, Ordinanza n. 25062 del 07/12/2016).

In particolare, se è vero che è onere dell'impugnante dare la prova della tempestività dell'impugnazione, tuttavia, a norma dell'art. 2697 c.c., la parte che nell'impugnazione di una sentenza intenda avvalersi del termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. ha solo l'onere di dimostrare - attraverso la produzione della sentenza munita della certificazione della sua pubblicazione - che questa è avvenuta entro l'anno precedente l'atto impugnatorio e non anche che la sentenza stessa non le sia stata notificata (prova negativa impossibile, non prevedendo il sistema processuale l'annotazione, sull'originale della sentenza, della sua notificazione, ma solo - all'art. 123 disp. att. c.p.c. - della sua eventuale impugnazione; cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7761 del 05/04/2011).

Tuttavia, i principi in precedenza riportati devono essere adattati al nuovo processo civile telematico, in virtù del quale la relata di notifica è sostituita dalla ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario.

E' opportuno, in proposito, evidenziare che la novella dell'art. 133 c.p.c., comma 2, operata con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni in L. 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l'art. 702 quater c.p.c., comma 1, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre l'appello avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell'ordinanza), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23526 del 05/11/2014).

Orbene, nel caso di specie, la ricorrente, a pagina 21 del ricorso, si è limitata a riprodurre la prima pagina del documento richiamato nella sentenza impugnata (che, effettivamente, si limita a dare atto dell'avvenuta notifica, in data 26.7.2011, dell'ordinanza ai difensori delle parti a mezzo pec), e non anche la seconda pagina, che corrisponde, invece, alla copia del registro telematico dal quale risulta l'avvenuta consegna, in data 25.7.2011, mediante pec dell'ordinanza ex art. 702 quater c.p.c. all'indirizzo indicato dai difensori delle parti negli atti di causa.

Da ciò consegue che, essendo stato l'atto di citazione in appello notificato in data 28.12.2011, il gravame era senz'altro tardivo.

1.2. Resta da scrutinare se il deposito, avvenuto solo con la comparsa conclusionale in secondo grado, del predetto documento della cancelleria dovesse considerarsi tardivo.

L'esistenza di un giudicato, anche esterno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo (tale principio è stato affermato da Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12159 del 06/06/2011 ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., comma 1). In particolare, il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge (Sez. 1, Sentenza n. 21200 del 05/10/2009). L'accertamento del giudicato, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Sez. 1, Sentenza n. 26041 del 23/12/2010).

Allorchè l'impugnante nulla abbia provato in ordine alla comunicazione dell'ordinanza che ha deciso un procedimento sommario ordinario, il giudice d'appello può accertare d'ufficio tale questione "anche attingendo informazioni d'ufficio". Pertanto, ove in esito a tale accertamento - risulti che il provvedimento sia stato regolarmente comunicato all'impugnante, il termine per impugnare non è quello previsto dall'art. 327 c.p.c., bensì quello di cui all'art. 325 c.p.c., comma 1, (cfr., in tal senso, in una fattispecie del tutto analoga, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24666 del 19/10/2017).

In ogni caso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di chiarire che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e

tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013; conf. Sez. 3, Sentenza n. 4548 del 26/02/2014). Deve, pertanto, ormai ritenersi superato quell'orientamento secondo cui il potere di rilevazione, anche d'ufficio, delle eccezioni in senso lato poteva essere esercitato dal giudice d'appello solo sulla base di elementi probatori ritualmente e tempestivamente allegati agli atti (Sez. L, Sentenza n. 2420 del 01/02/2013).

2. In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Ricorrono altresì i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile *ratione temporis* (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei resistenti, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso del 15% per spese forfettarie ed accessori di legge. Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2018